

In questo numero:



Svizzera:

**La nuova LTPG: trasparenza
delle persone giuridiche
e nuovi obblighi
per le società svizzere**

P. 2



Italia:

**Equiparabilità fiscale
tra charitable trust
di diritto estero
e fondazioni residenti**

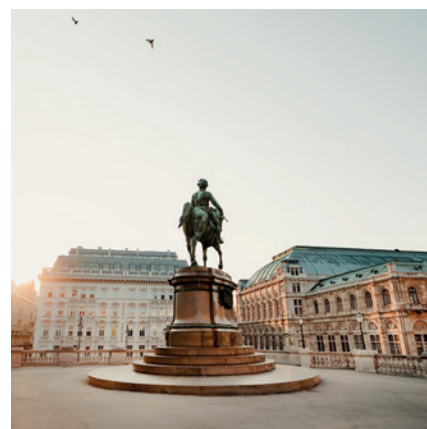
P. 4



Panama:

**Nuovi requisiti di sostanza
economica per
i gruppi multinazionali**

P. 5



Unione Europea:

**Distribuzioni da trust: reddito
o capitale? L'onere della
prova grava sul beneficiario,
in Francia come in Svizzera**

P. 7

Svizzera:

La nuova LTPG: trasparenza delle persone giuridiche e nuovi obblighi per le società svizzere



Un nuovo tassello nella lotta al riciclaggio di denaro

Il 1. ottobre 2026 entrerà in vigore la Legge Federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG, RS 955.3) adottata dal Parlamento il 26 settembre 2025 con l'Ordinanza OTPG (RS 955.31) del 12 giugno 2026. La riforma istituisce un registro federale, tenuto dall'Ufficio Federale di Giustizia (UFG), per garantire alle Autorità un accesso rapido ad informazioni esatte sugli aventi economicamente diritto (AED) di società e trust, rafforzando la lotta al riciclaggio, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, in linea con gli standard GAFI (organismo intergovernativo con sede presso l'OCSE a Parigi che elabora gli standard internazionali antiriciclaggio).

Chi è assoggettato e chi resta escluso

Rientrano nella LTPG le principali società di capitali di diritto svizzero: SA, società in accomandita per azioni, Sàgl, cooperative, SICAV, SICAF e società in accomandita per investimenti collettivi. Restano escluse: fondazioni, associazioni, società di persone (SNC, SAS) e im-

prese individuali. Sono assoggettati anche enti esteri con succursale iscritta al RC, amministrazione effettiva in Svizzera, o che acquisiscono, per analogia, un fondo ai sensi dell'art. 4 LAFE (Legge Federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero); in tal caso l'art. 40 LTPG blocca l'iscrizione a registro fondiario senza previa iscrizione al registro. Sono escluse le società quotate, le loro filiali detenute per oltre il 75%, gli istituti di previdenza vigilati e gli enti pubblici. Anche l'esenzione va documentata, ad esempio, se una partecipazione del 25-75% è detenuta da una società quotata esente, l'ente deve comunque raccogliere i dati identificativi della quotata, la sede e lo Stato della borsa. Regole analoghe valgono per istituti di previdenza e fondi contrattuali. Come regola operativa, l'eccezione non si presume e va verificata e documentata.

La nozione di avente economicamente diritto

Il cuore della riforma è la nozione di AED (art. 4 LTPG, artt. 1-3 OTPG): è tale ogni persona fisica che controlla, in ultima istanza, la società, da sola o con terzi. Il controllo può essere diretto (almeno il 25% di capitale o voti, senza enti interposti), indiretto (catena verticale od orizzontale: oltre il 50% dell'ente interposto, che detiene a sua volta almeno il 25% della società annunciante), oppure esercitato «in altro modo» — diritto di nominare la maggioranza dell'organo direttivo, veto su decisioni essenziali, controllo sugli utili, spesso fondati su patti parasociali o rapporti fiduciari. In via sussidiaria, se nessuno soddisfa tali criteri, **è AED il membro superiore dell'organo direttivo**: qualifica sostitutiva, **da non confondere col caso in cui un AED esista ma non sia identificabile**, ipotesi in cui il dirigente figura solo come «persona informata sui fatti».

Gli obblighi a cascata

La LTPG coinvolge simultaneamente società, azionisti/soci e AED. L'ente giuridico deve identificare gli AED, raccogliere i dati su identità, natura ed estensione del controllo, verificarli con diligenza commisurata alla complessità della struttura e documentarli in un dossier accessibile in Svizzera, conservato dieci anni dalla perdita della qualità di AED. Per le società esistenti al 1. ottobre 2026 valgono termini transitori (3-6 mesi secondo la forma societaria, massimo 24 mesi per gli

AED già iscritti al RC), per ottemperare ai propri obblighi. Nel caso di una nuova costituzione o qualsiasi modifica di proprietà o di controllo della società che interverrà dopo il 1. ottobre 2026, azionisti e soci di controllo (art. 13 LTPG) come anche nuovi AED (art. 14 LTPG) hanno invece un termine massimo di un mese per annunciare i cambiamenti che sono intervenuti. La catena di controllo va documentata quando comprende almeno due livelli interposti, un trust o un rapporto fiduciario, o quando esistono misure di blocco patrimoniale su un AED.

Fondazioni, associazioni e trust

Fondazioni e associazioni svizzere non rientrano di per sé nella LTPG, ma se controllano una società assoggettata i loro AED (fondatore effettivo, beneficiari, altre persone con poteri) vanno comunque annunciati. Il trust non è assoggettato in quanto tale, ma appena si interpone in una struttura societaria assoggettata, i suoi dati e quelli dei suoi AED — disponente, trustee, guardiano, beneficiari — vengono inseriti nel registro, con obbligo di identificazione e documentazione a carico del trustee.

Registro, accesso e sanzioni

L'annuncio all'UFG avviene su EasyGov.swiss in via ordinaria; in alternativa, all'iscrizione al RC, tramite l'Ufficio del Registro di Commercio, oppure con procedura semplificata per Sagl e SA con requisiti specifici. **Il registro non è pubblico:** autorità di controllo, penali e fiscali hanno accesso completo; intermediari e consulenti LRD hanno accesso limitato ai dati attuali e l'accesso viene sempre tracciato. Se non si dovesse dichiarare l'AED o si procedesse ad una falsa dichiarazione, si potrebbe incorrere in sanzioni pecuniarie fino

a CHF 500'000.—, con l'inosservanza di decisioni esecutive fino a CHF 100'000.—, oltre alla sospensione dei diritti sociali, scioglimento o cancellazione della succursale.

Implicazioni operative per i fiduciari

Per i fiduciari, la LTPG amplia il perimetro di due diligence: conviene raccogliere fin d'ora gli estratti del RC, gli statuti, i libri soci, i contratti fiduciari e i patti parasociali, valutando caso per caso l'applicabilità di esenzioni. La responsabilità resta sempre personale in capo agli organi dell'ente: la delega dell'adempimento operativo non trasferisce la responsabilità legale e ne rispondono anche gli amministratori privi di effettivo potere decisionale. Considerando che non si tratta di un annuncio singolo, ma una pratica che perdura nel tempo fino alla liquidazione della società, bisogna dare molta importanza alla messa a disposizione delle informazioni obbligatorie per le società esistenti, per i cambiamenti d'azionariato, i cambiamenti di controllo e le nuove costituzioni.

Conclusioni

Visto quanto precede, il consiglio è di fare tutto il possibile per mettere in regola la società entro i termini previsti. Anche se gli organi delle società dovrebbero già avere tutte le informazioni, si devono adoperare per regolare la situazione. Si tratta di un'importante legge che potrà permettere alla Svizzera di beneficiare di un'immagine migliore. Per coloro che si potessero preoccupare dalla visibilità del proprio nominativo, ricordiamo che questo registro non è pubblico e sarà consultato soltanto dalle autorità di vigilanza solo nel caso cui siano necessari accertamenti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
rudy.summerer@fidinam.ch

Italia:

Equiparabilità fiscale tra *charitable* trust di diritto estero e fondazioni residenti



Con due recenti sentenze n. 16281 e 16284 datate 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al trattamento fiscale dei dividendi di fonte italiana erogati a soggetti non profit esteri, arrivando a censurare l'esistente differente trattamento fiscale che gli enti caritatevoli esteri subiscono rispetto a quelli residenti in Italia. Nel prosieguo, si procederà sinteticamente a descrivere il caso di specie che ha dato luogo alle cause, per poi soffermarci sulle conclusioni raggiunte da parte della Suprema Corte.

Il caso di specie

La controversia riguarda un *charitable* trust di diritto inglese che aveva percepito dividendi da parte di una società italiana nei periodi 2004-2006 (sentenza n. 16284) e 2006-2011 (sentenza n. 16281) assoggettati a tassazione mediante l'applicazione della ritenuta d'imposta ex art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, con un conseguente carico fiscale superiore rispetto a quella riservata agli enti non commerciali e alle fondazioni residenti, che – *ratione temporis* – beneficiavano di un'esenzione del 95% sugli utili distribuiti.

A ragione della maggiore imposizione subita, il trust presentava relative istanze di rimborso, procedendo in seguito ad impugnare il cd. "silenzio-rifiuto" dell'Amministrazione finanziaria italiana in merito alle stesse.

Soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio, nei quali il trust era stato ritenuto non equiparabile ad una fondazione italiana (o, più in generale, ad un ente non commerciale residente), il trust procedeva a proporre ricorso in Cassazione.

Decisione della corte

Nell'accogliere il ricorso proposto dal trust, la Suprema Corte in prima battuta richiama il rispetto del principio Unionale in materia di libera circolazione dei capitali (artt. 63 e 65 TFUE) che vieta ogni forma di restrizione non giustificata impedendo ad uno Stato membro di riservare a soggetti o enti stabiliti in altri Stati dell'Unione un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello riconosciuto a soggetti residenti che si trovino in una situazione sostanzialmente analoga.

In merito alla equiparabilità del *charitable* trust con gli enti non commerciali residenti – vero e proprio punto centrale della controversia – le sentenze censurano l'impostazione seguita dai giudici di merito dato che la comparabilità tra enti appartenenti a ordinamenti differenti non può essere fondata sulla coincidenza delle forme giuridiche, delle relative regole organizzative o sistemi di controllo cui gli enti sono assoggettati nei rispettivi ordinamenti nazionali. Al contrario, invece, secondo la Suprema Corte, l'equiparabilità deve essere verificata avendo riguardo alla funzione concretamente perseguita dall'ente ed agli scopi statuari che ne caratterizzano l'attività. Sotto tale profilo, un *charitable* trust, destinato al perseguimento di finalità benefiche e di interesse pubblico, risulta pienamente assimilabile a una fondazione di diritto italiano.

Proseguendo nel proprio ragionamento, la Corte si occupa di rilevare, infine, come il fatto di detenere una partecipazione in una società commerciale italiana non è elemento che permetta di non annoverare il *charitable* trust fra gli enti di natura non commerciale: la mera detenzione di una società commerciale, infatti, non implica l'esercizio (anche) da parte del socio della stessa attività economica svolta dalla propria partecipata.

Conclusioni

Le sentenze brevemente illustrate hanno il pregio di richiedere un parità fiscale per enti di diritto estero che si trovano nelle medesime situazioni di soggetti residen-

ti: in precedenza questo era stato affermato da parte della Corte di Cassazione con riferimento al trattamento da riservare ai fondi pensioni/OICR esteri, oggi questo avviene per un *charitable* trust estero.

Nel caso di specie, in particolare, occorre porre in rilievo come il principio base affermato dalla Corte, secondo cui l'equiparabilità "non presuppone l'uguaglianza delle forme, ma l'analogia della funzione", risulta tanto più fondamentale per un istituto come quello del trust che non ha un equivalente formale nel diritto italiano: d'ora in avanti la scelta tra un (*charitable*) trust ed

una fondazione di diritto estero, potrà essere guidata da esigenze civilistiche e di governance, senza che la scelta della forma, a parità di funzione perseguita, possa comportare un trattamento fiscale deteriore.

La portata delle pronunce, tuttavia, non deve essere letta come un'automatica equiparazione di ogni *charitable* trust estero agli enti non commerciali residenti: il principio affermato dalla Cassazione resta, infatti, ancorato ad un accertamento dell'effettivo perseguimento delle finalità dell'ente che dovrà, quindi essere debitamente comprovata nei fatti ed in via documentale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
luca.guidotti@fidinam.ch

Panama:

Nuovi requisiti di sostanza economica per i gruppi multinazionali



Il 2 settembre 2026 il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Panama e il Presidente della Repubblica hanno pubblicato il Decreto Esecutivo n. 32, che disciplina l'applicazione della Legge n. 526 del 28 maggio 2026. La riforma introduce requisiti minimi di sostanza economica per le entità appartenenti a gruppi multinazionali che percepiscono redditi passivi di fonte estera, nell'ambito del percorso di allineamento agli standard fiscali internazionali e del processo volto alla rimozione

di Panama dalla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

La normativa entrerà in vigore dal 1. gennaio 2027 e si applicherà a società, partnership, trust, fondazioni e altri veicoli giuridici appartenenti a gruppi multinazionali, definiti come insiemi di due o più entità fiscalmente residenti in giurisdizioni diverse e collegate da rapporti di proprietà o controllo.

Rientrano nell'ambito della disciplina i principali redditi passivi esteri, tra cui dividendi, interessi, royalties, plusvalenze da cessione di partecipazioni o altri attivi esteri, redditi immobiliari relativi a immobili situati all'estero e altri redditi di capitale mobiliare.

Le entità che non soddisferanno i requisiti richiesti saranno considerate "non qualificate" e i relativi redditi passivi esteri, al netto dei costi direttamente connessi alla loro produzione, potranno essere assoggettati a una imposta finale del 15%.

Per essere considerate qualificate, le entità dovranno dimostrare la presenza a Panama di un livello adeguato di sostanza economica, basato su tre pilastri fondamentali:

- disponibilità di risorse umane e strutture adeguate;
- assunzione a Panama delle decisioni strategiche e gestione dei relativi rischi;
- sostenimento di costi e spese operative locali proporzionati alle attività svolte.

Il Decreto Esecutivo n. 32 ha precisato che il requisito delle risorse umane è soddisfatto con la presenza di almeno una persona residente a Panama, impiegata (a tempo pieno o part-time) direttamente o tramite un fornitore di servizi locale, dotata delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività rilevanti. È inoltre richiesta la disponibilità di uffici o locali adeguati, anche condivisi, situati nel territorio panamense.

Con riferimento alla direzione e controllo, il consiglio di amministrazione dovrà possedere competenze adeguate rispetto alle attività svolte e tenere almeno due riunioni all'anno con presenza fisica a Panama, documentando le decisioni strategiche adottate.

Il requisito relativo ai costi operativi locali richiede il sostenimento di spese per beni e servizi acquisiti a Panama e direttamente collegati alle attività che generano i redditi passivi esteri. Non possono essere computati a tale fine i costi del personale né quelli relativi agli uffici.

Per le holding passive che detengono partecipazioni non destinate alla negoziazione abituale e per le società che detengono immobili senza svolgere attività commerciali o di investimento sostanziali, il regime risulta più favorevole. Tali soggetti dovranno infatti rispettare esclusivamente i requisiti relativi alle risorse umane e alla disponibilità di uffici a Panama.

La normativa introduce inoltre nuovi obblighi amministrativi e documentali. Le entità interessate dovranno presentare annualmente una specifica dichiarazione giurata insieme alla dichiarazione dei redditi, indicando informazioni sulla struttura del gruppo, sui redditi passivi esteri percepiti, sulle imposte eventual-

mente pagate all'estero, sul personale impiegato e sulle spese operative sostenute a Panama. La documentazione di supporto dovrà essere conservata, in formato cartaceo o digitale e in lingua spagnola, per almeno cinque anni.

Il decreto disciplina anche il ricorso all'outsourcing, consentendo di fare affidamento su fornitori di servizi locali ai fini della dimostrazione della sostanza economica, purché le attività siano svolte effettivamente a Panama e le relative risorse non vengano utilizzate contemporaneamente per soddisfare i requisiti di più società del gruppo.

Per le entità non qualificate è inoltre previsto un credito d'imposta per le imposte sul reddito effettivamente pagate all'estero sui medesimi redditi passivi assoggettati a tassazione a Panama, entro il limite dell'imposta panamense dovuta.

Infine, viene introdotto un regime specifico per i redditi derivanti dallo sfruttamento o dalla cessione di beni immateriali registrati a Panama, prevedendo un'esenzione parziale determinata secondo il principio del "nexus approach", sulla base del rapporto tra i costi di sviluppo sostenuti localmente e i costi complessivi relativi all'attività immateriale.

In vista dell'entrata in vigore della disciplina dal 1. gennaio 2027, le entità appartenenti a gruppi multinazionali che percepiscono redditi passivi di fonte estera dovranno valutare tempestivamente il proprio livello di sostanza economica e, ove necessario, adottare le misure organizzative, operative e documentali necessarie per conformarsi ai nuovi requisiti ed evitare l'applicazione dell'imposta del 15%.

*Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
fabrizio.ghidini@fidinam.ch*

Unione Europea:

Distribuzioni da trust: reddito o capitale? L'onere della prova grava sul beneficiario, in Francia come in Svizzera



Nel diritto dei trust anglosassone *income* e *capital* restano distinti per un'esigenza concreta: se il coniuge superstite riceve i frutti per tutta la vita e la sostanza passerà ai figli alla sua morte, il trustee deve sapere in ogni momento che cosa è frutto e che cosa sostanza. Da qui i due conti separati, *capital account* e *income account*.

La distinzione discende però dalla legge regolatrice del trust, mentre l'imposizione dipende dal diritto interno di ciascuno Stato: l'Autorità Fiscale di residenza del beneficiario non è vincolata alla qualificazione del trustee e la subordina a una prova documentale.

La decisione francese

Con sentenza del 13 marzo 2026 (n. 500318) il Conseil d'État ha respinto il ricorso di una residente francese, unica beneficiaria di un trust irrevocabile canadese, che non aveva dichiarato le somme ricevute. L'amministrazione le aveva qualificate come *produits* ai sensi dell'art. 120, 9° CGI, oggi soggetti alla *flat tax* del 31,4%. Tre i principi affermati: 1. spetta al solo contribuente dimostrare che i versamenti non sono distribuzioni di reddito; 2. la prova deve venire dalla contabilità del trust, individuando l'operazione patrimoniale che ha generato quella specifica erogazione; 3. il risultato complessivo del trust è irrilevante, per-

ché l'imposizione colpisce la singola erogazione e non il saldo dell'esercizio.

La posizione svizzera

La Circolare CSI n. 30 del 22 agosto 2007 prevede, alla cifra 5.2.3, che per un *irrevocable discretionary trust* costituito da un disponente domiciliato all'estero le distribuzioni al beneficiario residente in Svizzera costituiscono in linea di principio reddito imponibile (art. 16 cpv. 1 LIFD, art. 7 cpv. 1 LAID). L'imposizione è esclusa solo provando che l'attribuzione corrisponde al capitale conferito, già trattato come donazione all'apporto; l'onere della prova incombe espressamente al contribuente.

La stessa cifra aggiunge due elementi sottovalutati: il trust, quale entità durevole, può distribuire il capitale conferito solo dopo tutti i redditi; e, non essendo il patrimonio fiscalmente attribuito al beneficiario, la distribuzione non può essere esclusa da imposizione nemmeno in parte a titolo di utile in capitale privato. Su quest'ultimo punto la Svizzera è più severa della Francia. Diverso il caso del disponente domiciliato in Svizzera alla costituzione: patrimonio e redditi restano attribuiti a lui.

Italia e Regno Unito

L'art. 45, comma 4-quater, TUIR dispone che, se non è possibile distinguere fra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito; la Circolare 34/E del 2022 la qualifica come presunzione relativa. Nel Regno Unito le distribuzioni sono imputate per legge prima ai redditi accumulati, poi alle plusvalenze, residualmente al capitale.

Perché la prova manca

Trust costituiti decenni fa senza obblighi contabili; sostituzioni di trustee che hanno trasferito gli attivi ma non la storia dei conti; rendiconti aggregati che non hanno mai separato capitale e reddito; strutture stratificate in cui il reddito si forma più livelli sotto. E soprattutto il beneficiario discrezionale, che vanta un'aspettativa e non un diritto, dispone di poteri informativi limitati. La cifra 6 della Circolare n. 30 impone a disponenti, trustee e beneficiari imponibili in Svizzera di fornire ogni documento (art. 126 LIFD, art. 42 LAID) e

nega al trustee il segreto professionale in sede di revisione fiscale, anche se avvocato. L'obbligo esiste: manca la documentazione.

Implicazioni operative

Verificare, trust per trust, se la separazione fra *capital account* e *income account* esiste e se è stata mantenuta nei cambi di trustee. Adottare per ogni erogazione un documento sottoscritto dal trustee, con importo, conto di provenienza, operazione sottostante ed esercizio di competenza: costa poco se contestuale, è irricostruibile dieci anni dopo. Inserire gli obblighi contabili nell'atto istitutivo anziché affidarli alla prassi. Rico-

struire le strutture storiche prima di distribuire e prima di qualunque verifica. Mappare ogni anno la residenza fiscale dei beneficiari: un trasferimento da Lugano a Dubai, o un rientro in Svizzera, modifica il profilo di rischio dell'intera struttura.

La decisione francese non introduce nulla di nuovo. Conferma una regola che la prassi svizzera applica dal 2007: la distinzione fra reddito e capitale rileva fiscalmente solo se qualcuno l'ha documentata nel momento in cui si è prodotta. Non è un tema di pianificazione fiscale, ma di qualità dell'amministrazione fiduciaria e di governance familiare.

Riferimenti

Conseil d'État, 13.3.2026, n. 500318; art. 120, 9° CGI; Circolare CSI n. 30/2007, cifre 5.2.3 e 6; art. 45, c. 4-quater, TUIR e Circolare 34/E/2022.
Contributo informativo, non costituisce consulenza per situazioni individuali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
adela.muniz@fidinam.ch



Fidnam & Partners su LinkedIn

Scansioni il codice QR con il suo telefonino per collegarsi al nostro account LinkedIn e rimanere sempre aggiornati sulle novità fiscali.

&News via E-Mail

Qualora foste interessati a ricevere &News in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam-and-partners.ch e richiedere l'abbonamento gratuito alla pagina Fidnam News.

Fidnam & Partners SA

Via Maggio 1
CP 6009
CH – 6901 Lugano

Tel. +41 91 973 17 31
Fax +41 91 973 13 65
www.fidinam-and-partners.ch
fidnamnews@fidinam.ch

Lugano • Bellinzona • Mendrisio • Zürich • Genève •
Bern • Luzern • Luxembourg • Milano • Monte Carlo
Hong Kong • Ho Chi Minh City • Hanoi • Singapore •
Shanghai • Guangzhou • Beijing • Dubai • Sydney

Membro FIDUCIARI | SUISSE